

Oggetto: CRITERI OPERATIVI PER LA SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DELL'OMESSA
NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 2477 C.C.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28 ottobre 2020;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO l'art. 2477 del codice civile, come modificato dall'art. 379 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

TENUTO conto che il citato art. 2477 c.c., nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore qualora la società, alternativamente:

- a) risulti tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (unità lavorative annue - ULA);

RICHIAMATO l'art. 2477 c.c. comma 5 secondo periodo, che dispone nel caso di inerzia dell'assemblea, la nomina dell'organo di controllo o del revisore da parte del tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese;

TENUTO CONTO che InfoCamere s.c.p.a., società *in house* del sistema camerale, è in grado di fornire gli elenchi delle società che superano uno o più limiti di cui al sopraindicato punto c);

VISTI gli elenchi trasmessi da InfoCamere s.c.p.a. ad aprile 2024, con riferimento al superamento del limite negli esercizi 2021 e 2022, e a ottobre 2024, con riferimento al superamento del limite negli esercizi 2022 e 2023;

CONSIDERATO che InfoCamere s.c.p.a. ha specificato che gli elenchi contenenti le imprese potenzialmente prive dell'organo di controllo necessitano di una verifica da parte della Camera di Commercio prima di intraprendere le necessarie iniziative, dato che per gli addetti è impossibile scorporare gli apprendisti, mentre per le cariche vengono segnalati i casi in cui la data di nomina è

anteriore al terzo anno dalla data di estrazione (es. per la prima estrazione 2023 si intende il 2020) al fine di consentire l'individuazione dei sindaci scaduti e mai sostituiti;

RITENUTO opportuno distinguere le ipotesi di mancato adempimento a seconda che ci si trovi in sede di prima applicazione o a regime;

CONSIDERATO che in sede di prima applicazione il superamento dei limiti indicati dall'art. 2477 c.c. è riferito agli esercizi 2021 e 2022, e che in tal caso la nomina dell'organo di controllo avrebbe dovuto avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;

DATO atto che l'Ufficio dispone degli elenchi relativi agli esercizi 2021 e 2022 e quelli relativi agli esercizi 2022 e 2023;

RITENUTO opportuno effettuare i controlli su entrambi gli elenchi, nonché definire i criteri operativi per l'applicazione dell'art. 2477, comma 5 del codice civile;

GIUDICATO conveniente effettuare la verifica sulle posizioni contenute negli elenchi sulla base di criteri che tengano conto dell'impossibilità di conoscere con certezza i dati relativi alle unità lavorative annue, di eventuali nomine dell'organo di controllo o del revisore che siano nel frattempo intervenute o di altre modifiche rilevanti (ad esempio trasformazione della natura giuridica o apertura procedura concorsuale);

RITENUTO che i parametri individuati dall'art. 2477 c.c. debbano essere considerati in maniera autonoma, nel senso che se in un esercizio viene superata la soglia dell'attivo e in quello successivo, pur retrocedendo il limite dell'attivo patrimoniale, risulti superata la soglia dei ricavi o degli addetti, ricorre comunque l'obbligo della nomina;

TENUTO conto che il Registro delle imprese, oltre alla funzione di pubblicità legale, svolge un ruolo fondamentale nella regolazione delle attività economiche fornendo un quadro di legalità, trasparenza e certezza per tutte le parti coinvolte nelle operazioni economiche e consente alle autorità competenti di verificare la correttezza e la conformità dell'attività aziendale alle normative vigenti;

VISTO l'art. 12 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede che nel sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni siano pubblicate “[...] le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta”;

DETERMINA

- 1) Di individuare i seguenti criteri operativi per l'applicazione dell'art. 2477, comma 5 del codice civile:
 - a) Verifica delle imprese presenti negli elenchi forniti da InfoCamere s.c.p.a al fine di escludere le società per le quali sussista una delle seguenti fattispecie:
 - risultino sottoposte procedura concorsuale;
 - abbiano provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore;
 - abbiano trasferito la sede legale nella circoscrizione di competenza di altro Ufficio del Registro delle imprese;
 - si siano trasformate in un soggetto giuridico non tenuto alla nomina;
 - b) Individuazione delle società che hanno superato nel biennio di riferimento il parametro “stato patrimoniale” e/o il parametro “ricavi delle vendite e delle prestazioni”;

- c) Individuazione delle società per le quali il superamento, per uno o entrambi gli esercizi del biennio di riferimento, del parametro del numero degli addetti (ULA), rilevato sia in nota integrativa che dai dati INPS, costituisce l'unico limite per determinare l'obbligo di nomina;
 - d) Trasmissione al Conservatore degli esiti dei controlli per determinare le imprese cui inviare, al domicilio digitale valido e attivo, una comunicazione con l'invito a provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro trenta giorni o a presentare controdeduzioni;
- 2) Di pubblicare la presente determinazione sul sito camerale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", Disposizioni generali, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.